

DEI DIRITTI SINDACALI E DELLA PARTECIPAZIONE

Obiettivi

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro ed allo sviluppo professionale con quello di migliorare e mantenere elevate la qualità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi.

RELAZIONI SINDACALI

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 (materie della contrattazione collettiva decentrata integrativa), dall'art. 5 (tempi e procedure per la contrattazione collettiva decentrata integrativa), dall'art. 6 (contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale), dall'art. 7 (informazione), dall'art. 8 (concertazione) del CCNL 01.04.99, al fine di garantire corrette relazioni sindacali tra le parti, si conviene quanto segue:

1. L'Amministrazione garantisce la convocazione delle delegazioni entro 15 giorni ogni qualvolta le stesse ne facciano richiesta. Tale termine potrà essere più breve per motivi di particolare urgenza;
2. Per ogni incontro deve essere espressamente previsto l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e deve contenere allegata eventuale documentazione;
3. Di ogni seduta verrà steso un verbale che dovrà riportare la sintesi degli argomenti affrontati e delle eventuali decisioni prese e del quale verrà data lettura alla fine della riunione stessa. Il verbale verrà contestualmente sottoscritto dai componenti la delegazione trattante;
4. Qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano rinviati verrà, alla fine dell'incontro, fissata la data dell'incontro successivo;
5. Eventuali ulteriori intese, sottoscritte dalle parti, saranno recepite con atto dell'organo competente entro 15 giorni o, oltre tale termine, nella prima riunione utile;
6. I provvedimenti adottati dall'Amministrazione o dai dirigenti riguardanti materie oggetto di concertazione devono contenere espresso richiamo ai pareri delle OO.SS., come risultanti dai verbali degli incontri;
7. Eventuali interpretazioni autentiche degli accordi sottoscritti dovranno essere approvate dalle parti contraenti.

RAPPRESENTANZA E DIRITTI SINDACALI

I rappresentanti sindacali nel luogo di lavoro, cui l'Amministrazione deve fare riferimento sono i soggetti indicati dall'art. 9 del CCNL 01.04.99.

[Handwritten signatures and initials]

S. JRC / D. J. R.

La delegazione sindacale abilitata a trattare in ambito decentrato è quella prevista dal comma 2 dell'art. 10 del CCNL 01.04.99.

Le ore di permesso sindacale verranno quantificate annualmente al 31/01 di ogni anno, in base alle normative ed ai contratti vigenti. La quota di tale monte ore riservata alle rappresentanze sindacali unitarie, nel rispetto dei diritti individuali previsti, è affidata alle stesse RSU, che ne cureranno autonomamente la gestione a favore esclusivamente dei soggetti facenti parte delle stesse RSU, documentando su apposito registro predisposto ogni utilizzo di permessi. A tal fine le RSU nomineranno al loro interno, un unico referente.

Nell'utilizzo dei permessi, sia di quelli spettanti alle RSU che di quelli spettanti alle associazioni sindacali, si terrà conto dell'esigenza prevista dal comma 6 dell'art. 10 del CCNL 07.98.98 di garantire la funzionalità dell'attività lavorativa. A tal fine, la fruizione dei permessi deve essere comunicata all'Ente, di norma, con preavviso di almeno tre giorni feriali (escluso sabato, domenica e festivi).

Al fine di non incidere negativamente sulle disponibilità di tempo per permessi sindacali, nel quale solamente è consentita l'attività sindacale, l'Amministrazione si farà carico di organizzare le riunioni necessarie ad assicurare i vari livelli di relazioni tra le parti, in orario diverso da quello di lavoro, consentendo ai dipendenti interessati di porsi fuori servizio.

Qualora ciò non fosse possibile, l'amministrazione si riserva di non far gravare sul monte orario dei permessi sindacali la presenza alle trattative dei membri delle RSU, in considerazione della fondamentale importanza attribuita dall'Ente al confronto sindacale.

INFORMAZIONE

L'informazione prevista da norme di legge o contrattuali viene fornita dalle amministrazioni ai soggetti sindacali secondo criteri di trasparenza, completezza, contestualità ed uguali modalità per tutti i soggetti, al fine di rendere costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali.

L'informazione, sia preventiva che successiva, è dovuta sulle materie previste dall'art. 7 del CCNL 01.04.99.

Al fine di assicurare la corretta e leale informazione alle rappresentanze sindacali l'amministrazione assicura la disponibilità ad incontri programmati, almeno semestrali, destinati alla informazione.

CONCERTAZIONE

La concertazione si esercita nelle materie e con le modalità previste dall'art. 8 del CCNL 01.04.99.

COMMISSIONI BILATERALI DI VERIFICA

Per l'approfondimento di specifiche problematiche saranno costituite nell'Ente, a richiesta delle parti, commissioni bilaterali con le modalità ed i compiti indicati nell'art. 25 del CCNL 01.04.99.

A. A. J. R. 2

Sp. Roc. P. AS

SALUTE E SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO

[Handwritten signatures]

Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza spettano i compiti e le prerogative previste dall'art. 19 del D.Lgs. 626/94, riportato nell'allegato n.1 al presente accordo.

AGIBILITÀ SINDACALI

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CCNQ 07.08.98, l'Amministrazione, previa richiesta scritta, garantisce la disponibilità di un locale idoneo nelle occasioni in cui gli organismi rappresentativi dei dipendenti abbiano necessità di effettuare apposite riunioni.

Le organizzazioni sindacali, cui è concessa la disponibilità del locale, sono responsabili della custodia e dell'utilizzo delle attrezzature ed arredi messi a disposizione dall'Ente per la durata del suo utilizzo.

Alle Rappresentanze dei lavoratori è consentito il diritto di affissione di documenti sindacali in tutte le sedi lavorative, ai sensi dell'art. 3 del CCNQ 07.08.98.

Al fine di agevolare una sempre maggiore partecipazione dei lavoratori, per quelli impegnati in attività a ciclo continuo, si prevede l'utilizzo delle ore annue di assemblea, nelle quantità previste dall'art. 56 del CCNL 14.09.2000, anche fuori dell'orario di lavoro, con recupero delle ore certificate.

L'esercizio del diritto di assemblea deve garantire l'espletamento dei servizi minimi essenziali definiti con separato accordo decentrato.

Chioggia, 17 gennaio 2003.

ISTUTUTO PER ANZIANI Emilio Camuffo

[Handwritten signature: Emilio Camuffo]

Boscolo Anastasia

[Handwritten signature: Anastasia Boscolo]

CGIL

Lubiato Paolo

[Handwritten signature: Paolo Lubiato]

Greguoldo Renzo

[Handwritten signature: Greguoldo Renzo]

CISL

Sergio Berti

[Handwritten signature: Sergio Berti]

Zaghi Giovanna

[Handwritten signature: Giovanna Zaghi]

UIL

Sando Balsamo

[Handwritten signature: Sando Balsamo]

CISAL

Laila Grego

Laila Grego

Riccio Massimo

Massimo Riccio

Boscolo Romina

Romina Boscolo

Callegari Paola

Paola Callegari

RSU

Cester Roberta

Roberta Cester

Simonato Elisa

Elisa Simonato

Doria Alida

Alida Doria

Bonfà Paolo


Paolo Bonfà

Loffreda Norma

Norma Loffreda

D.Lgs. 19-9-1994 n. 626

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro



Articolo 19

Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.

1. Il rappresentante per la sicurezza:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
- m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o).

